

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 dicembre 2022, si sono incontrati i Rappresentanti di ANAS che agiscono, limitatamente agli effetti del presente accordo, anche per conto delle Società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. e Anas International Enterprise S.p.A. e le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCNL con la finalità di rivisitare i criteri di assegnazione della fascia A dell'indennità di funzione rispetto all'attuale impianto contrattuale regolamentato dall'art. 105 del CCNL dei dipendenti del Gruppo Anas vigente (di seguito CCNL) e dal Verbale di accordo sindacale del 7 novembre 2003.

Premesso che:

- a) l'art. 105 del CCNL disciplina il riconoscimento per il personale appartenente all'Area Quadri dell'indennità di funzione prevedendo due fasce economiche, A e B, per ciascuna delle posizioni organizzative ed economiche A e A1, e demandando al verbale di accordo sottoscritto tra le Parti il 7 novembre 2003, per ciò che attiene i criteri e le modalità di assegnazione della fascia A;
- b) le Parti, in considerazione della necessità di rivisitare i criteri di attribuzione dell'indennità di fascia A per le posizioni organizzative ed economiche A e A1, in funzione dell'evoluzione dell'assetto organizzativo aziendale, intendono definire di seguito le modalità di riconoscimento della stessa, in sostituzione di quanto previsto dal verbale di accordo del 7 novembre 2003.

Le Parti concordano quanto segue.

- 1) L'attribuzione dell'indennità di funzione di fascia A al personale dell'Area Quadri delle posizioni organizzative ed economiche A ed A1, spetta ai dipendenti che, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ricoprono i ruoli di cui al successivo punto 2, a condizione che siano stati inquadrati da almeno tre anni nella corrispondente posizione organizzativa ed economica.
- 2) Possono essere destinatari dell'indennità di fascia A esclusivamente i lavoratori che ricoprono i seguenti ruoli:
 - Responsabili di strutture organizzative della Direzione Generale o delle Strutture Territoriali che hanno il coordinamento di una o più risorse;
 - Responsabili di attività definite con "Comunicazione Gestionale di primo livello" che hanno il coordinamento di una o più risorse;
 - i titolari dei seguenti incarichi nominati con Comunicazione Gestionale di secondo livello:
 - A) Direttore Lavori;
 - B) Direttore Operativo;

1

C) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.


- 3) Il riconoscimento dell'indennità di fascia A è strettamente connesso all'assegnazione dei ruoli/incarichi di cui al precedente punto 2, onde la relativa attribuzione verrà meno in caso di cessazione dell'incarico e/o assegnazione a ruoli/incarichi differenti, con conseguente riattribuzione dell'indennità di fascia B.

In deroga a quanto previsto nel periodo che precede, i lavoratori che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, percepiscono l'indennità di fascia A, manterranno la relativa attribuzione anche in caso risultino assegnati ad incarichi non ricompresi nel superiore punto 2 sino alla cessazione degli incarichi stessi.

Le Parti concordano di incontrarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per verificarne lo stato di attuazione.

Il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo sindacale del 7 novembre 2003.

Per ANAS S.p.A.



Per le OO.SS. Nazionali:

FILT CGIL



FIT CISL




UILPA ANAS



UGL VIABILITÀ E LOGISTICA



SADA FAST CONFSAL



SNALA CISAL

